



Il Comitato Guida dell'Accordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE ha stabilito di definire l'applicazione di quanto previsto dall'Accordo di Programma firmato il 28 marzo 2012 e modificato il 13 settembre 2012, il 25 marzo 2013 e il 30 maggio 2013 relativamente ad alcuni punti.

Di seguito sono indicate le regole applicative delle prescrizioni dell'Accordo.

Il presente documento è da considerarsi parte integrante del vigente Accordo di Programma ANCI – CdC RAEE.



ACCORDO DI PROGRAMMA, PARAGRAFO 8.5

“incondizionata apertura di almeno un Centro di Raccolta nel Comune ai Distributori / Centri di assistenza tecnica / Installatori presenti sul proprio territorio”.

Definizione delle regole di premialità e dell'apertura alla distribuzione:

Ai fini della premialità, non esisterà più alcuna differenza tra la possibilità di accogliere i piccoli o i grandi conferitori della distribuzione, così come apertura al territorio o extraterritoriale. Rimane invece attiva la possibilità, prevista dal Protocollo di Intesa sottoscritto a giugno 2010 fra ANCI-CdC RAEE e Organizzazioni rappresentative della Distribuzione, di indicare quale tipologia di conferimento è accettata presso il CdR e di dichiarare l'apertura ai soli Distributori, Centri di Assistenza Tecnica e Installatori del territorio (Comune in cui ha sede il CdR e Comuni conferenti in base ad appositi Accordi o Convenzioni), ovvero anche alla Distribuzione extra-territoriale, senza che – lo si ripete per chiarezza – ciò determini alcuna differenza per quanto riguarda l'importo unitario del Premio di Efficienza.

È opportuno in ogni caso ricordare che la disponibilità al conferimento dei RAEE anche da parte della Distribuzione extraterritoriale permette di incrementare i quantitativi raccolti e, di conseguenza, di aumentare l'importo complessivo dei Premi di Efficienza riconosciuti.

Si ricorda anche che l'accesso al CdR da parte di distributori extra bacino dovrà avvenire a seguito della sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Sottoscrittore e il Distributore, generata automaticamente dal portale del CdC RAEE; tale Convenzione dovrà essere esplicitamente accettata dal Sottoscrittore. Qualora ciò non si verifichi nell'arco temporale di un mese, ANCI contatterà i Sottoscrittori per procedere con gli adempimenti.

“la gestione a livello comunale effettiva dei raggruppamenti R1, R2, R3 e R4, valutata sulla base dell'iscrizione e del monitoraggio dei conferimenti annuali per ciascuno di tali raggruppamenti. In particolare, sono premiabili esclusivamente i Centri di Raccolta presenti in Comuni che hanno iscritto i Raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e hanno effettuato almeno un ritiro per ciascun raggruppamento negli ultimi 12 mesi di operatività consuntivati al CdC RAEE. Tale verifica sarà aggiornata mensilmente. Il Premio di Efficienza viene quindi considerato come un riconoscimento per l'impegno del Sottoscrittore a consegnare ai Sistemi Collettivi tutti i RAEE raccolti”;

Definizione delle regole di premialità e della gestione di tutti i raggruppamenti:

Ai sensi dell'Accordo saranno premiati esclusivamente i Centri di Raccolta presenti in un Comune che effettui la gestione dei Raggruppamenti R1, R2, R3 e R4: è necessario che i Raggruppamenti siano regolarmente iscritti al CdC RAEE e siano operativi. Sarà valutata mensilmente la presenza di ritiri di RAEE per ogni singolo raggruppamento, in base ai dati delle missioni eseguite negli ultimi 12 mesi.

NB: i dati saranno aggiornati al 1 di ogni mese, in base ai ritiri effettuati dai Sistemi Collettivi nei 12 mesi precedenti, escluso il mese appena concluso, di cui non si conoscono gli esiti. Esempio: il 1 novembre 2012 saranno valutati come premiabili i Centri di Raccolta esistenti in un Comune che ha almeno una missione con esito maggiore di zero per tutti i Raggruppamenti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2011 e il 30 settembre 2012, e così di seguito nei mesi successivi.



CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO, PARAGRAFO 2

“Al fine di agevolare la corretta suddivisione dei RAEE presso il Centro di Raccolta, sarà definito, comunicato e aggiornato a cura del Centro di Coordinamento, un documento che conterrà un elenco non esaustivo delle principali tipologie di RAEE conferibili al Centro di Raccolta, con l’indicazione del raggruppamento di appartenenza così come definito dalla normativa vigente.”

R1 - elenco delle principali tipologie di RAEE appartenenti al raggruppamento conferibili al Centro di Raccolta
Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003
Congelatori

R2 - elenco delle principali tipologie di RAEE appartenenti al raggruppamento conferibili al Centro di Raccolta
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi per la cottura
Stufe elettriche
Piastre riscaldanti elettriche
Boiler, scaldacqua, scaldabagno
Forni a microonde
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Radiatori elettrici
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani
Ventilatori elettrici
Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria

R3 - elenco delle principali tipologie di RAEE appartenenti al raggruppamento conferibili al Centro di Raccolta
Schermo CRT Monitor
Schermo TFT Monitor
Terminali e sistemi utenti
Apparecchi televisivi CRT
Apparecchi televisivi flat screen LCD
Apparecchi televisivi flat screen PLASMA



R4 - elenco delle principali tipologie di RAEE appartenenti al raggruppamento R4 conferibili al Centro di Raccolta	
Aspirapolvere	
Scope meccaniche	
Altre apparecchiature per la pulizia	
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti	
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti	
Tostapane	
Friggitrici	
Frullatori, macina caffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti	
Coltelli elettrici	
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo	
Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo	
Bilance	
Trattamento dati centralizzato	
Mainframe	
Minicomputer	
Stampanti	
Informatica individuale	
Personal computer	
Unità centrale (inclusa la CPU)	
Mouse	
Tastiera	
Computer portatili	
Notebook	
Agende elettroniche	
Stampanti	
Copiatrici	
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche	
Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici	
Fax	
Telex	
Telefoni	
Telefoni pubblici a pagamento	
Telefoni senza filo	
Telefoni cellulari	
Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione	
Apparecchi radio	
Videocamere	
Videoregistratori	
Registratori hi-fi	



Amplificatori audio
Strumenti musicali
Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
Apparecchi di illuminazione
Trapani
Seghe
Macchine per cucire
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno metallo o altri materiali
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
Treni elettrici e auto giocattolo
Consolle di videogiochi portatili
Videogiochi
Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità
Rivelatori di fumo
Regolatori di calore
Termostati
Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico
Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici

R5 - elenco delle principali tipologie di RAEE appartenenti al raggruppamento conferibili al Centro di Raccolta
Tubi fluorescenti
Sorgenti luminose fluorescenti compatte e sorgenti luminose a LED
Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici
Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione



CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO, PARAGRAFO 3.2

“Al fine di migliorare la verifica dei pesi i Sistemi Collettivi si impegnano a far sì che su ciascuna Unità di Carico siano riportate la tara e il volume; si impegnano inoltre ad assicurare il rispetto dei requisiti minimi delle Unità di Carico fornite, così come specificati nello specifico documento che sarà predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio; le Unità di Carico dovranno risultare adeguate allo standard definito e in buono stato di conservazione.”

Definizione delle tempistiche

A partire dal 1 gennaio 2013 tutte le Unità di Carico posizionate in un Centro di Raccolta (per un primo posizionamento o in seguito a un ritiro) dovranno possedere la prevista etichettatura, recante l'indicazione della tara e del volume.

Sarà obbligo di ciascun Sistema Collettivo fornire un numero di Unità di Carico idoneo a raggiungere i pesi di buona pratica, qualora il Centro di Raccolta abbia diritto ad accedere ai Premidi Efficienza, possieda gli spazi adeguati e possa raggiungere tali quantitativi di raccolta nell'arco temporale di 3 mesi. In particolare, si precisa che il volume fornito in termini di unità di carico, per R1 e R2 sarà di 30 m³, per R3 sarà 18 m³ e per R4 sarà 10 m³:

Definizione delle condizioni

I Sistemi Collettivi sono obbligati a fornire il volume minimo - in termini di Unità di Carico corrispondenti - qualora si verifichino tutte le condizioni sopra descritte.

In casi particolari Sistema Collettivo e Sottoscrittore concorderanno congiuntamente il numero di unità di carico necessarie per fronteggiare la variazione dei flussi dei RAEE in ingresso, ad esempio determinate dall'accesso della distribuzione, ai sensi di quanto previsto dalle indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Condizioni Generali di Ritiro (*I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali – a titolo esemplificativo – gli spazi disponibili all'interno dei Centri di Raccolta e i quantitativi annui raccolti, quali siano le Unità di Carico che garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE. Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno autonomamente, quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione, in riferimento ai dati storici di raccolta o, per i nuovi CdR, sulla base del bacino d'utenza o altre informazioni eventualmente disponibili.*)



Condizioni generali di ritiro paragrafo 5.1.1

Penali a carico dei Sistemi Collettivi - Penali per il ritardo

Giorni lavorativi di apertura di ritardo nell'effettuazione del servizio	Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale)
1°	100
2°	140
3°	180
4°	220
5°	260

Le suddette penali sono soddisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni.

Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI il Sottoscrittore, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI, avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; il Sottoscrittore addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell'emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento RAEE mette a disposizione l'elenco degli impianti accreditati dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi.

DEFINIZIONE DELLE REGOLE APPLICATIVE

Si chiarisce che, secondo quanto definito dalla regola, le penali si applicano per ciascun giorno di ritardo in modo cumulativo. Ad esempio:

- penale per 3 giorni di ritardo = $100 + 140 + 180 = 420$ euro;
- penale per 5 o più giorni di ritardo = $100 + 140 + 180 + 220 + 260 = 900$ euro.

Per calcolare i giorni di ritardo, ci si riferisce ai giorni di apertura del Centro di Raccolta.

In particolare, nei casi straordinari in cui un Sottoscrittore debba allontanare i RAEE dal CdR imperativamente, al termine di un periodo di ritardo pari al 50% del TMI, e prima che il sistema Collettivo assegnatario abbia svolto il ritiro, la penale sarà calcolata sui giorni apertura intercorsi fino alla data di allontanamento dei RAEE, con un massimo pari a 5 giorni (900 euro).

Ad esempio:

- allontanamento dei RAEE da parte del Sottoscrittore al 3° giorno di apertura, causa mancato ritiro (mancato intervento del Sistema Collettivo, con un ritardo pari al 50% del TMI): penale applicata per 3 giorni di ritardo = $100 + 140 + 180 = 420$ Euro, più copertura dei costi da parte del Sistema Collettivo a valori di mercato.



CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO, PARAGRAFO 5.2

SANZIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

“PdP che non generano RAEE: se un PdP in sei mesi di operatività non ha generato alcun RAEE, il Sistema Collettivo interessato potrà procedere con il ritiro della propria Unità di Carico e il CdR dovrà dotarsi autonomamente di una nuova UdC. Non si potrà ottenere una Unità di Carico in comodato gratuito per i successivi sei mesi.”

Definizione delle regole applicative

Si chiarisce che, in applicazione della possibilità espressa dalla regola di cui sopra, il Sistema Collettivo potrà procedere al ritiro della propria unità di carico qualora nel Punto di Prelievo, in sei mesi di operatività, non siano stati eseguiti ritiri di RAEE; a seguito di ciò, il Sottoscrittore dovrà dotarsi autonomamente di una idonea unità di carico. Il Sottoscrittore potrà effettuare comunque una richiesta di ritiro, ma all’atto dello stesso il trasferimento dei RAEE nell’unità di carico del trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo sarà a carico e a cura del Sottoscrittore stesso.

“Danneggiamento dell’Unità di Carico = rimborso dei danni”

Definizione delle regole applicative

Tale anomalia comprende anche il furto dell’unità di carico: in tali casi il Sottoscrittore sarà tenuto al rimborso del costo integrale dell’unità di carico, valutabile anche in relazione allo stato d’uso, dietro segnalazione del Sistema Collettivo.